

Bruxelles, 30 agosto 2019
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2019/0175(NLE)

11814/19
ADD 1

PECHE 365

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2019) 380 final - ANNEX
----------------	-----------------------------

Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 380 final - ANNEX.

All: COM(2019) 380 final - ANNEX



Bruxelles, 30.8.2019
COM(2019) 380 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

**TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO
IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA**

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	53 306		
Svezia	11 712		
Unione	65 018		
TAC	65 018	TAC precauzionale	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)
Danimarca	372		
Germania	1 462		
Finlandia	0		
Polonia	345		
Svezia	472		
Unione	2 651		
TAC	2 651	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30)
Danimarca	3 374		
Germania	895		
Estonia	17 232		
Finlandia	33 637		
Lettonia	4 253		
Lituania	4 478		
Polonia	38 215		
Svezia	51 300		
Unione	153 384		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG)
Estonia	15 906		
Lettonia	18 539		
Unione	34 445		
TAC	34 445	TAC analitico	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.)
Danimarca	pm ⁽¹⁾ (²)		
Germania	pm ⁽¹⁾ (²)		
Estonia	pm ⁽¹⁾ (²)		
Finlandia	pm ⁽¹⁾ (²)		
Lettonia	pm ⁽¹⁾ (²)		
Lituania	pm ⁽¹⁾ (²)		
Polonia	pm ⁽¹⁾ (²)		
Svezia	pm ⁽¹⁾ (²)		
Unione	pm ⁽¹⁾ (²)		

TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	----------------	---

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1° maggio al 31 agosto.

In deroga al primo paragrafo, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro. A tal fine i pescherecci possono essere dotati, ad esempio, di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	1 337 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	654 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Estonia	30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Finlandia	26 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Lettonia	111 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Lituania	72 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Polonia	358 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Svezia	477 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	3 065 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	3 065 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Nella sottodivisione 24 esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta nella sottodivisione 24.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente nella sottodivisione 24 è autorizzata ai pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro. A tal fine i pescherecci possono essere dotati, ad esempio, di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo.

(²) È vietata la pesca di questo contingente dal 1° gennaio al 31 marzo.

In deroga al primo paragrafo, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci unionali di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro. A tal fine i pescherecci possono essere dotati, ad esempio, di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C)
Danimarca	4 939		
Germania	549		
Polonia	1 034		
Svezia	372		
Unione	6 894		
TAC	6 894	TAC analitico	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F)
Danimarca	17 940 ⁽¹⁾		
Germania	1 996 ⁽¹⁾		
Estonia	1 823 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Finlandia	22 370 ⁽¹⁾		
Lettonia	11 411 ⁽¹⁾		
Lituania	1 341 ⁽¹⁾		
Polonia	5 442 ⁽¹⁾		
Svezia	24 252 ⁽¹⁾		
Unione	86 575 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Numero di esemplari.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino a un massimo del 20 % e non più di 400 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/3D32.)
Estonia	995 ⁽¹⁾		
Finlandia	8 708 ⁽¹⁾		
Unione	9 703 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

⁽¹⁾ Numero di esemplari.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C)
Danimarca	20 027		
Germania	12 688		
Estonia	23 256		
Finlandia	10 484		
Lettonia	28 088		
Lituania	10 160		
Polonia	59 608		
Svezia	38 716		
Unione	203 027		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	